



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080/5419111

CONVENZIONE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L'anno duemilasedici, il giorno 10.00, nella sede del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in Bari , Corso Trieste 11,

TRA

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (Codice Fiscale. 93238890722), nella persona del Commissario Straordinario e legale Rappresentante Dott. Gabriele Papa Pagliardini, nato a e domiciliato per il presente atto presso la sede del Consorzio.

E

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 — OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consorzio giusta Delibera commissariale N. _____ del _____ ha affidato a _____, di seguito indicato Professionista, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 2 — PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera **XX** del D.Lgs. 81/08 (RSPP), nominato dal datore di lavoro a fini prevenzionistici in accordo al disposto dell'art. 17, comma 1, lettera "b" del medesimo Decreto, provvederà all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 33 e segnatamente:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione, ai sensi degli articoli 36-37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, presso la sede dell'Ente e con agenda da definire con l'Amministrazione.

L'incaricato dovrà:

- Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione;
- Verificare la presenza della documentazione obbligatoria relativa ad edifici e macchinari/attrezzature;
- Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; l'incarico include lo studio della documentazione esistente, l'individuazione di quella mancante, l'inserimento delle nuove unità operative, l'esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la valutazione del rischio incendi e la stesura del Piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98, la verifica periodica (annuale) del documento di valutazione di rischi;
- Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature;
- Aggiornare, con cadenza annuale, il Documento di valutazione dei rischi;
- Aggiornare, con cadenza annuale, il piano di emergenza incendio e la formazione del personale;
- Verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. citato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché a quello incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- Organizzare incontri periodici con il datore di lavoro e con il rappresentante dei lavoratori, al fine di meglio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza, assicurando almeno due presenze all'anno.

Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni. L'aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari, nonché l'aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo devono avvenire improrogabilmente, entro tre mesi dalla stipula dell'incarico. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico.

L'incaricato sarà tenuto a svolgere ogni ulteriore adempimento previsto anche da nuove leggi e decreti eventualmente emanati in materia.

I locali da sottoporre ad analisi e valutazione sono elencati ed identificati al punto 3) del presente disciplinare.

Rientrano altresì nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e l'attività di costante informazione del datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.

Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del RSPP.

Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e ancata liquidazione delle somme dovute senza che lo stesso professionista possa pretendere o eccepire alcunché.

3) LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E NUMERO DIPENDENTI

Il personale consortile è composto di n° 72 dipendenti e circa n° 100 operai irrigui.

Le sedi consortili sono le seguenti:

- 1) Bari Corso Trieste ,11;
- 2) Gravina in Puglia contrada Castello;
- 3) Martina Franca
- 4) Diga Locone Monte Melillo Minervino Murge;
- 5) Borgata Loconia Canosa;
- 6) Diga Sagliocchia Altamura.

Gli impianti consortili (pozzi ed impianti di sollevamento) sono 67 ed ubicati nei seguenti agri comunali:

Acquaviva,(1) Altamura (2), Andria (7), Bari (2), Bitonto (4), Canosa di Puglia (5), Casamassima (1), Castellana Grotte 8"), Corato (2), Crispiano (1), Gioia del Colle (3), Gravina in Puglia (3), Martina Franca(3), Massafra (4), Minervino Murge (9), Molfetta (2), Monopoli (2), Mottola (1), Noci (2), Ruvo di Puglia (3), Sammichele di Bari (2), Santeramo in Colle (1), Spinazzola (1) Toritto (1), Trani (1).

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Consorzio in totale collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione e si atterrà alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 33.

Le prestazioni saranno espletate dal Professionista, e dai suoi collaboratori o consulenti, senza obbligo alcuno di subordinazione a orari o a incaricati dal Consorzio e con la possibilità di ispezionare in qualsiasi momento ogni luogo di lavoro che rientri nella tutela del D.Lgs. 81/08 e della normativa richiamata o subordinata.

Art. 3 - POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Gli stremi della polizza assicurativa professionale obbligatoria sono:

- Compagnia assicurativa;
- Intestatario della polizza;
- Periodo di validità;
- Massimali garantiti.

Art. 4 - REQUISITI

Il Professionista dichiara di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 5 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'onorario annuo per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione resta concordemente stabilito in € oltre l'IVA e oneri. **comprensivo di rimborsi spese per eventuali trasferte presso le unità operative periferiche.**

Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà liquidato in; i pagamenti saranno effettuati solo dietro presentazione di regolare fattura e senza ulteriori formalità, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dal Professionista. l'importo della fattura da emettere mensilmente sarà pari ad 1/12 dell'importo annuale offerto.

Art. 6 - DURATA DELL'INCARICO

La presente convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dal data in cui, con l'accettazione del professionista lo stesso è stato avviato.

Art. 7 - RECESSO

Il recesso del Professionista dall'incarico nella fase di programmazione degli adempimenti comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa del Consorzio per danni provocati.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

Restano a completo carico del Consorzio le spese occorrenti per eventuali indagini, rilievi, rilevazioni fonometriche e/o ambientali, rilevazioni strumentali, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche.

La valutazione dei rischi deve riguardare le strutture con assegnazione dei lavoratori individuati dal Consorzio nonché le attività espletate dai lavoratori stessi alla data del Aggiunta o riduzione di luoghi di lavoro e di attività che richiedano integrazione dell'elaborazione del SSPP o documenti specifici o specialistici, la cui necessità emerga nel corso del mandato o rilevi dal processo di valutazione dei rischi dello stato di fatto, costituiranno motivo di revisione economica.

Il Consorzio, inoltre, curerà a sue spese la collocazione delle planimetrie del piano di evacuazione prodotte dal Professionista e della eventuale segnaletica.

Art. 9 - IMPEGNI DEL CONSORZIO

Il Consorzio si impegna a consegnare al Professionista copia di tutta la documentazione in suo possesso e a richiedere quella mancante, nonché fornire copie, sia cartacee che informatiche, delle piante e planimetrie esistenti, che servano all'espletamento

Art. 10 - DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Tutto quanto prodotto dal Professionista per l'espletamento dell'incarico resterà di proprietà piena e assoluta del Consorzio, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni tutte le varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non siano in contrasto con la normativa vigente.

Eventuali responsabilità derivanti dalle modifiche e/o integrazioni non condivise dal Professionista, saranno a carico esclusivo del Consorzio.

Art. 11 — VARIE

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi.

Tutte le controversie, che possano insorgere relativamente alla liquidazione della presente convenzione, e non definite in via amministrativa saranno definite ad un colloquio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Consorzio, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bari.

Per il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Il Commissario Straordinario
Dott. Gabriele Papa Pagliardini

.....

Il Professionista

.....
